

N. 49787 Rep.

N. 36852 Fasc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre (30/12/2016), in Pordenone, nel mio studio in Piazzetta dei Domenicani n. 11, alle ore quattordici e quarantacinque.

Avanti a me dott. GUIDO BEVILACQUA, notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, è comparso:

- **Pontarolo Valerio**, nato a San Daniele del Friuli (UD) il giorno 23 dicembre 1955, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società infrascritta, cittadino italiano

**comparente della cui identità personale
io notaio sono certo,**

il quale dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della

* **"POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"**, con sede in Pordenone (PN), via Roveredo n. 20/B, avente capitale sociale di Euro 1.385.826 (unmilionetrecentottantacinquemilaottocentoventisei), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone: 01472410933, società di diritto italiano, soggetta ad altrui attività di direzione e coordinamento.

Il signor Pontarolo Valerio, nella veste suindicata, mi dichiara di aver convocato mediante lettere inviate a mezzo posta elettronica certificata in data 20 dicembre 2016 in questo giorno e luogo, alle ore quattordici e trenta, l'assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto societario per adeguamento Legge Madia.

Il comparente mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea della società suddetta.

A norma dell'art. 12 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il signor Pontarolo Valerio, che constata:

- che le lettere di convocazione sono acquisite agli atti sociali a cura e sotto la custodia dell'Organo Amministrativo;

- che sono presenti in proprio e per delega n. 4 (quattro) soci, portatori di n. 1.109.526 (unmilionecentonovemilacinquecentoventisei) azioni ordinarie sulle n. 1.385.826 (unmilionetrecentottantacinquemilaottocentoventisei) azioni ordinarie costituenti la totalità del capitale sociale, e precisamente:

* REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede in Trieste, portatrice di n. 717.179

REGISTRATO A
PORDENONE
il 09/01/2017
al n. 280 serie 1T
Euro 200,00

(settecentodiciassettemilacentosettantanove) azioni
ordinarie, pari a nominali Euro 717.179
(settecentodiciassettemilacentosettantanove), a mezzo il
delegato signor Martina Pierpaolo, audio-video collegato;

* CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
PORDENONE, con sede in Pordenone, portatrice di n. 300.000
(trecentomila) azioni ordinarie, pari a nominali Euro
300.000 (trecentomila), rappresentata dal signor Pavan
Giovanni, la cui qualifica e poteri risultano documentati e
agli atti dell'ente, audio collegato;

* CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI TRIESTE, con sede in Trieste, portatore di n. 16.575
(sedecimilacinquecentosettantacinque) azioni ordinarie, pari
a nominali Euro 16.575
(sedecimilacinquecentosettantacinque), a mezzo il delegato
signor Paulatto Gianfranco, audio-video collegato;

* BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE - SOCIETA'
COOPERATIVA, con sede in Azzano Decimo (PN), portatrice di
n. 75.772 (settantacinquemilasettecentosettantadue) azioni
ordinarie, pari a nominali Euro 75.772
(settantacinquemilasettecentosettantadue), rappresentata dal
signor Lorenzon Walter, la cui qualifica e poteri risultano
documentati e agli atti dell'ente;

- che i suddetti soci risultano tali dall'iscrizione nel
libro soci della società e sono stati dal Presidente
identificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- che le deleghe sono state riscontrate regolari e sono
state depositate agli atti della società;

- che tutti gli altri membri del Consiglio di
Amministrazione sono stati informati di questa riunione ed
hanno giustificato la loro assenza, dichiarando di non
opporli alla trattazione degli argomenti posti all'ordine
del giorno;

- che sono presenti i seguenti membri del Collegio
Sindacale:

* Cimolai Alberto - Presidente;

* Siega Nadia e Bernardi Vasco- Sindaci Effettivi;

- che tutti gli azionisti partecipanti all'assemblea hanno
diritto di voto nelle materie all'ordine del giorno e
risultano iscritti a libro soci;

- che l'assemblea è quindi validamente costituita ai sensi
dell'art. 13 dello statuto sociale.

Il Presidente, dichiarandomi di aver accertato l'identità e
la legittimazione dei presenti, e dei soci audio/video
collegati, chiede agli stessi se vi siano obiezioni
all'ordine del giorno proposto.

Poichè nessuno solleva obiezioni, ed anzi tutti gli
intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli
argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara
validamente costituita l'assemblea e passa alla trattazione.

Sull'unico argomento all'ordine del giorno,

il Presidente illustra all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni in tema di società a partecipazione pubblica introdotte con il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ed illustra le necessarie modifiche.

Interviene alla discussione il dott. Martina Pierpaolo, il quale precisa che le modifiche da approvarsi devono essere quelle risultanti dal testo allegato alla delibera n. 2573 di data 23 dicembre 2016 della Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il dott. Paulatto Gianfranco, in rappresentanza del CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE, dichiara di essere incaricato di approvare un testo conforme a quello allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che rappresenta di data 21 dicembre 2016.

Il dott. Martina Pierpaolo dichiara che le modifiche proposte dal CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE sono condivisibili ed assicura che il testo allegato alla sopraccitata delibera di Giunta Regionale del 23 dicembre 2016 recepisce, nella sostanza, quanto proposto dal Consorzio suddetto.

Il dott. Paulatto Gianfranco preannuncia la propria astensione, esclusivamente in ragione del tenore letterale del proposto nuovo art. 17 dello statuto.

Dopo approfondita discussione, l'assemblea, con l'astensione del CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE, e con il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti, con voto palese, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

D E L I B E R A

1) Di approvare il nuovo testo di statuto, quale allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 2573 del 23 dicembre 2016, che sostituirà integralmente lo statuto attuale, e che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

2) L'assemblea delibera infine di conferire speciale mandato all'Organo Amministrativo di compiere quanto necessario o utile per l'attuazione delle delibere prese, con i più ampi poteri all'uopo necessari.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore quindici e trenta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato. Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su di due fogli per tre pagine, viene da me notaio letto al comparente, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore quindici e trenta.

FIRMATO: PONTAROLO VALERIO
GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)

ALLEGATO SUB A) AL REP. N. 49787/36852

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società consortile per azioni con la denominazione: **"POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"**.

Articolo 2

La Società Consortile, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire la ricerca scientifica, anche applicata, lo sviluppo tecnologico, la produzione hi-tech di beni e servizi, la nascita di aziende ad alto contenuto tecnico ed innovativo e la formazione superiore nel Parco di ricerca scientifica e tecnologica di Pordenone.

Le attività di ricerca e sviluppo saranno selezionate dalla Società Consortile, in accordo con il Consorzio per l'area di ricerca di Trieste che provvederà a stipulare con le imprese convenzioni conformi a quelle previste per le attività insediate nei comprensori di Patriciano e Basovizza.

La società provvederà, ove ricorrano requisiti e le opportunità a stipulare con centri di ricerche e sviluppo, ulteriori convenzioni.

Nell'ambito del perseguimento dei suddetti fini istituzionali, in coerenza con la sua funzione eminentemente pubblicistica di veicolo delle Istituzioni Pubbliche che lo partecipano per la promozione della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, e nel rispetto di tutti i limiti e divieti di legge, la Società Consortile potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale, immobiliare e mobiliare utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, ed in particolare potrà:

a) in collaborazione con il Consorzio per l'Area di Ricerca di Trieste, svolgere attività di studio e di ricerca e promuovere l'evoluzione tecnologica e la ricerca scientifica in un contesto di collaborazione e sviluppo delle sinergie con le imprese pubbliche e private interessate e in grado di apportare specifiche conoscenze ed esperienze;

b) favorire, in conformità agli obiettivi pubblicistici delle Istituzioni di cui costituisce emanazione, il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate all'interno del Parco di ricerca scientifica e tecnologica di Pordenone e nei centri di ricerca collegati, nel rispetto del principio di non discriminazione e in ogni caso sulla base di un regolamento

di utilizzo predeterminato;

c) rispondere alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo, promuovere l'imprenditorialità innovativa e diffondere la cultura dell'innovazione;

d) promuovere e sviluppare gli insediamenti nel Parco di imprese hi-tech;

e) in collaborazione con il Consorzio per l'Area di Ricerca di Trieste, promuovere gli insediamenti nel Parco di attività di ricerca e sviluppo;

f) promuovere, costituire e gestire nel Parco laboratori di eccellenza in settori scientifici e tecnologici strategici;

g) promuovere il collegamento tra il tessuto economico e le imprese, l'Università, i centri di ricerca e sviluppo pubblici e privati a livello regionale, nazionale e internazionale, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per il sistema economico, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze e alla ricerca applicata;

h) predisporre piani, progetti e preventivi per l'ordinato sviluppo del Parco;

i) acquistare, acquisire in concessione, vendere e costituire diritti reali e locare aree e fabbricati;

j) provvedere alla costruzione di fabbricati ed impianti e altre infrastrutture, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse;

k) provvedere alla costruzione di fabbricati ed impianti costituenti il Parco, nonché alla realizzazione e gestione dei servizi comuni;

l) acquistare, vendere e locare impianti, macchinari, strumenti, conoscenze, mobili in genere;

m) realizzare ed offrire alle imprese ed ai centri insediati nel Parco e alle imprese del territorio servizi di innovazione tecnologica, di accesso alla finanza agevolata per l'attività di ricerca e sviluppo e, più in generale servizi di particolare interesse per le imprese hi-tech, per le imprese e i centri di ricerca e sviluppo;

n) in collaborazione con il Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca, promuovere la Ricerca, promuovere la realizzazione da parte delle istituzioni competenti di attività di formazione superiore e formazione universitaria;

o) promuovere e curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione professionale e di aggiornamento ad alta specializzazione, rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione degli imprenditori e del personale delle aziende in ordine alle innovazioni di prodotto e di processo, ma anche a favorire la formazione e la specializzazione di giovani in settori ad alta qualificazione;

p) compiere ogni altro atto necessario per la più efficace

utilizzazione, gestione e sviluppo del Parco e della sua attività.

Articolo 3

La società ha sede in comune di Pordenone, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del comune di Pordenone, nonchè di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, filiali, succursali, unità locali, uffici, recapiti o similari, in Italia o altrove.

Articolo 4

La durata della Società Consortile è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 1.385.826 (unmilionetrecentottantacinquemilaottocentoventisei), ed è diviso in numero 1.385.826 (unmilionetrecentottantacinquemilaottocentoventisei) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

La Società Consortile può richiedere ai soci mezzi finanziari con obbligo di rimborso, esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 6

Ogni azione ha diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili e la Società Consortile non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse.

I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo.

A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà sulle somme dovute, a titolo di penalità di mora, l'interesse annuo dell'1% (un per cento) in più del tasso ufficiale di rifinanziamento determinato dalla Banca Centrale Europea, restando comunque impregiudicati gli effetti previsti dall'articolo 2344 del Codice Civile.

Articolo 7

Il socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà prima offrirle, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni già possedute e al prezzo di cui al successivo periodo.

Nella lettera raccomandata il socio alienante dovrà indicare il prezzo di cessione, le modalità di pagamento nonchè il nominativo dell'aspirante acquirente.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta)

giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

Qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione rimanga inferiore a quello globalmente offerto dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà non esercitato e pertanto il socio offerente potrà liberamente alienare le sue azioni.

I soci che avranno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dal compimento del suo esercizio.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale.

Articolo 8

La Società consortile può emettere obbligazioni a norma di legge alle condizioni e con le modalità stabilite dall'Assemblea Straordinaria.

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'assemblea ordinaria o straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli azionisti compresi gli assenti, i dissenzienti ed i loro eventuali aventi causa, salvo quanto disposto nell'art. 2437 del Codice Civile.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata, nel territorio della Repubblica Italiana, presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, da comunicarsi ai soci, amministratori, sindaci e revisori, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data prevista per l'assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine ordinario massimo consentito dal Codice Civile, prorogabile, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del C.C., a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Assemblea Totalitaria

In assenza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando in essa è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza degli amministratori in carica e dei componenti degli organi di controllo.

Perché l'assemblea possa validamente deliberare, occorrerà:

- che tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e degli Organi di controllo siano stati preventivamente informati della riunione e degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno cinque giorni;
- che nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Di quanto sopra il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente constare al Segretario o al Notaio verbalizzante.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'assemblea, le deliberazioni assunte in assemblea totalitaria devono essere comunicate, a cura dell'Organo Amministrativo, agli amministratori e ai componenti degli Organi di controllo assenti.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) eccetto per le assemblee totalitarie, nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento in videoconferenza tra tutti i luoghi in cui i vari partecipanti sono presenti, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi in videoconferenza la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le

deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, ovvero dal notaio, quale prova della presenza degli azionisti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.

Articolo 11

Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, purché non amministratore, sindaco, revisore o dipendente della Società, nel rispetto dei limiti e divieti di cui all'art. 2372 C.C.

Le Persone Giuridiche, le Società e gli altri Enti intervengono in assemblea, in proprio, attraverso coloro che ne hanno la rappresentanza legale, oppure possono farsi rappresentare da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dall' Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua indisponibilità, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario anche non azionista e, se ne è richiesta dal Presidente, nomina, inoltre, 2 (due) scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci.

Articolo 13

Per la regolare costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e per la validità delle deliberazioni valgono, sia in prima che in seconda convocazione, le norme di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, salvi i casi in cui l'intervento del Notaio è prescritto dalla Legge.

Articolo 14

La qualità di azionista si perde per recesso, esclusione o estinzione della Società Consortile.

Articolo 15

I consorziati possono recedere dalla società:

- a) nelle ipotesi previste dall'art. 2437 Codice Civile, con espressa esclusione della spettanza di tale diritto nelle ipotesi previste nel secondo comma del predetto articolo;
- b) qualora abbiano cessato la propria attività, siano stati posti in liquidazione, siano stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa.

Il diritto di recesso è esercitato nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437 bis del Codice Civile.

Entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del recesso, al socio recedente verrà rimborsata:

- il valore di liquidazione delle azioni, determinato ai sensi dell'art. 2437 ter del Codice Civile, nelle ipotesi di recesso rientranti nella superiore lettera a);
- la minor somma tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio e l'entità del capitale versato dal socio, nelle ipotesi di recesso rientranti nella superiore lettera b).

Articolo 16

Il socio che venga a trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 15 lettera b) e non abbia esercitato il proprio diritto di recesso secondo le modalità e nei termini previsti nel predetto articolo, potrà essere escluso dalla società con delibera assunta dall'assemblea ordinaria dei soci, con il quorum costitutivo e deliberativo pari alla maggioranza dei tre quinti del capitale sociale, su proposta dell'Organo amministrativo.

Ai fini del computo dei quorum, non si potrà tener conto della percentuale di partecipazione al capitale sociale di pertinenza del socio da escludere, il quale, privo di diritto di voto, avrà, in ogni caso, il diritto di essere ammesso in assemblea e di esporvi le proprie posizioni e ragioni.

In nessun caso potrà essere rimborsato al socio escluso il valore delle proprie azioni.

La partecipazione del socio escluso si accrescerà, proporzionalmente, ai soci restanti, secondo quanto previsto nell'art. 2609 C.C.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

La società consortile è amministrata da un Amministratore Unico o, se consentito dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), determinato dall'assemblea di volta in volta all'atto della nomina.

Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge e devono aver maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a cinque anni, mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso società di capitali o enti pubblici, o mediante esercizio di attività professionale o di insegnamento universitario in materie attinenti ai settori tecnologico, scientifico, giuridico o economico. I soci designati dovranno corredare le designazioni con un curriculum che certifichi la

corrispondenza, a quanto richiesto, delle qualificazioni dei candidati.

I componenti dell'Organo Amministrativo non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

L'organo amministrativo può nominare il Direttore Generale. Gli amministratori durano in carica fino a un triennio e sono rieleggibili.

Alle riunioni dell'Organo amministrativo possono essere invitati, in qualità di "uditore", senza diritto a voto, uno o più soggetti ad esso estranei.

L'organo amministrativo può approvare un Regolamento che disciplini, nei limiti consentiti dalla legge, lo svolgimento e le modalità di partecipazione alle sue riunioni.

Consiglio di Amministrazione

Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., è riservata la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Ove tale facoltà, a seguito della variazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione o conseguentemente alla variazione dell'entità della partecipazione al capitale sociale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, non risulti rispettosa del "principio di proporzionalità" sancito dalla medesima disposizione, il numero di amministratori la cui nomina è riservata alla Camera di Commercio dovrà intendersi ridotto o aumentato in ossequio al medesimo principio.

I rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dagli altri soci in sede assembleare. Con apposita delibera immediatamente successiva alla nomina dei Consiglieri, l'Assemblea sceglie il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un Vice Presidente attribuendogli esclusivamente il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza e impedimento e senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Quando, per effetto di dimissioni o per altra causa, vengano meno uno o più amministratori, senza che venga meno la maggioranza di essi, la sostituzione avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Quando, per effetto di dimissioni o per altra causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, anche tutti gli altri dovranno considerarsi decaduti con obbligo, a loro carico, di convocare immediatamente l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 18

L'organo amministrativo è investito del potere di gestione della Società, essendo ad esso deferito tutto ciò che, per legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo può avvalersi di comitati con funzioni consultive o di proposta. Ai componenti di tali comitati può essere riconosciuta un compenso nei limiti di quanto stabilito dalla normativa, anche regionale in materia.

Articolo 19

Agli amministratori è dovuto un compenso, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea determina l'ammontare del compenso, salvo quanto previsto dal comma successivo, nel rispetto della normativa, anche regionale, vigente in materia.

Agli amministratori investiti di particolari cariche è dovuto un compenso a norma dell'art. 2389 terzo comma del C.C., nel rispetto della normativa, anche regionale, vigente in materia.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'Organo Amministrativo.

Articolo 20

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso e ne fissa il compenso.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o un Amministratore Delegato, lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco con specifica

indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata A.R., o telefax o e-mail, spediti almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, con telefax o telegramma od e-mail, da spedire almeno 2 (due) giorni liberi prima a ciascun Amministratore, a ciascun Sindaco effettivo ed al Revisore.

E' possibile tenere le riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video o anche solo audio collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

sia consentito:

al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Nell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere indicato il luogo con il quale potrà essere effettuato il collegamento.

Articolo 22

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o all'amministratore delegato, se nominato, tutti i poteri che sono per legge delegabili.

Articolo 24

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono autenticate con firme del Presidente della riunione e del segretario.

RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

Articolo 25

La rappresentanza legale della Società Consortile di fronte

ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio", al Vice Presidente se nominato, ovvero al Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire la detta rappresentanza anche ad altri suoi membri, nelle forme prescritte dalla legge.

La firma del Vice Presidente se nominato, o del consigliere più anziano di età, costituisce per i terzi prova dell'assenza o dell'impedimento o della "vacatio" del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza della Società anche a mandatari ad hoc per singoli affari o per singole categorie di affari, rimanendo la materia regolata dai principi generali in materia di rappresentanza.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Articolo 26

Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Nell'ipotesi in cui vengano a mancare per una qualunque ragione uno o più dei sindaci, gli stessi verranno sostituiti automaticamente dai sindaci supplenti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

La revisione legale dei conti della società non può essere affidata ad un Collegio Sindacale ed è affidata ad un Revisore legale o ad una Società di Revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi di quanto previsto negli art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

I sindaci e il soggetto al quale è venga affidata la Revisione Legale dei conti devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e gli altri requisiti fissati dalla normativa vigente in materia.

I Sindaci e il soggetto al quale venga affidata la revisione legale dei conti della società sono rieleggibili.

Ai componenti effettivi del Collegio Sindacale e al soggetto a cui è affidata la revisione legale spetta, per tutta la durata del mandato, un emolumento annuo determinato dall'Assemblea nel rispetto della normativa, anche regionale, in materia.

BILANCIO - CONTRIBUTIONI - PRESTAZIONI

Articolo 27

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Organo amministrativo provvede, entro i

termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, di cui agli art. 2423 e segg. del C.C., alla compilazione del bilancio di esercizio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale e con gli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge.

Articolo 28

Eventuali utili saranno destinati come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo a riserva straordinaria.

E' vietata la distribuzione di utili e di riserve ai soci, anche sotto forma di azioni gratuite.

Articolo 29

Al fine di perseguire i propri compiti istituzionali, la Società consortile si avvale in particolare di:

a) proventi delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto;

b) contributi pubblici e privati;

c) contributi annuali dei soci di cui ai successivi commi. Ai sensi dell'art. 2615-ter, secondo comma, del Codice Civile, ai Soci può essere richiesto il versamento di contributi in denaro, qualora ciò si renda necessario per il perseguimento dei fini societari.

I termini e le modalità del versamento dei contributi di cui al comma 2 sono deliberati dall'assemblea ordinaria su proposta dell'Organo Amministrativo.

SCIoglimento

Articolo 30

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società Consortile l'Assemblea delibera le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, in conformità ai fini istituzionali.

Eventuali eccedenze rispetto al capitale sociale da rimborsare ai soci saranno devolute dall'assemblea per finalità di pubblica utilità conformi ai fini perseguiti dalla società.

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Articolo 30 bis

La società stabilisce, con proprio provvedimento approvato dall'Organo amministrativo, i criteri e le modalità di reclutamento del personale, fissandone i relativi compensi nel rispetto della normativa, anche regionale, vigente in materia.

DIVIETO DI ORGANI DIVERSI

Articolo 30 ter

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo 31

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge di società per azioni e di consorzi.

Articolo 32

Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dd. 30 novembre 2012 n. 251, con riferimento ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni del decreto sopra evidenziato.

FIRMATO:

PONTAROLO VALERIO

GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)